SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

ORDINI CAVALLERESCHI

00A9079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 2000.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2000 per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissato all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1999 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1999 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 136 del 23 marzo 2000;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto all'anno 1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14, lettera *c)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2000, in L. 32.791.000.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata, dal 1° luglio 2000, in L. 21.724.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 10 luglio 2000, è fissato in L. 715.000.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2000, è fissato in L. 2.866.000.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A11296

DECRETO 1° agosto 2000.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2000 per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissato all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1999 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1999 per il settore industria;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 136 del 23 marzo 2000;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto all'anno 1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in L. 103.448 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2000, nella misura di L. 21.724.000 e di L. 40.345.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 58.096.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 49.221.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in L. 44.783.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1998 e precedenti 1,0160;

anno 1999 e 1° semestre 2000 .... 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2000, è fissato in L. 715.000.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2000, è fissato in L. 2.866.000.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A11297

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 maggio 2000.

Equipollenza della laurea in statistica ed informatica per l'azienda alle lauree in statistica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in statistica ed informatica per l'azienda con le altre lauree in statistica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 febbraio 2000;

Decreta:

La laurea in statistica ed informatica per l'azienda conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente con le altre lauree in statistica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 154

00A11299

DECRETO 11 maggio 2000.

Equipollenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile ed architettura.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile ed in architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dall'ENEA;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 dicembre 1999;

Decreta:

La laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alle lauree in ingegneria civile ed architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 155

00A11300

DECRETO 1° giugno 2000.

Equipollenza della laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali alla laurea in architettura.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali alla laurea in architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dalla facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 giugno 1999;

Decreta:

La laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per la quale non è prevista l'iscrizione all'albo degli architetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 148

00A11298

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di terapista occupazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA 1

Sezione A - Diploma universitario	Sezione B - Titoli equipollenti
Terapista occupazionale - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136	Terapista occupazionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982

Art. 2.

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di terapista occupazionale indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1 è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l'opzione.

TABELLA 2

Sezione A - Diploma universitario	Sezione B - Titoli equipollenti
Terapista occupazionale - Decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 136	Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
	Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 3.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di terapista occupazionale indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11328

DECRETO 27 luglio 2000.

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sezione A - Diploma universitario	Sezione B - Titoli equipollenti
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316	Tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista - Decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
	Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. *Il Ministro della sanità*
LABATE

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

00A11329

DECRETO 3 agosto 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 2 agosto 2000 della ditta J. C. Healthcare S.r.l., rappresentante per la vendita in Italia della ditta Janssen-Cilag S.A. titolare della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

Ditta: Janssen Cilag S.A. (rappresentata in Italia dalla ditta J. C. Healthcare S.r.l.):

EPOXITIN:

1 siringa tamp. fosf. 10.000 UI/1 ml;

A.I.C. n. 027017247;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11309

DECRETO 3 agosto 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. e Astrazeneca S.p.a. che hanno chiesto la revoca della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le rispettive aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate, il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

Ditta: Astrazeneca S.p.a.:

HIBIZENE:

soluzione fustino 5 l;

A.I.C. n. 032063012;

DIPRIVAN:

1 flacone 50 ml emuls. infus. 2%;

A.I.C. n. 026114088.

Ditta: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.:

OMEPRAZEN:

5 fiale liof. 40 mg;

A.I.C. n. 026803039.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11310

DECRETO 3 agosto 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina G.N.R.».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 31 luglio 2000 della ditta G.N.R. S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

Ditta: G.N.R. S.p.a.:

CITICOLINA G.N.R.:

«1 g soluzione iniettabile» 3 fiale;

A.I.C. n. 027566037;

«500 mg soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 027566025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11311

DECRETO 3 agosto 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranibloc».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Glaxo Allen S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il D.D. n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

Ditta: Glaxo Allen S.p.a.:

RANIBLOC:

20 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 025490057.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11312

DECRETO 3 agosto 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanaprav».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato ed integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 24 luglio 2000 della ditta Sankio Pharma Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Sankio Pharma Italia S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

specialità medicinale: SANAPRAV;

confezione: 10 mg compresse - 20 compresse;

A.I.C. n. 029371010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11313

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 28 giugno 2000, n. **4**.

Modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per l'individuazione delle relative procedure amministrative.

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, esaurita la prima fase di attuazione che prevedeva, ai sensi dell'art. 17, una procedura transitoria di registrazione semplificata per i prodotti la cui designazione geografica fosse già oggetto di protezione giuridica o, comunque sancita dall'uso, trova ormai applicazione con le modalità procedurali dallo stesso fissate.

Nelle more dell'emanazione di una apposita normativa che disciplini a livello nazionale l'*iter* procedurale di cui all'art. 5, paragrafo 5 del regolamento, si rende necessario individuare procedure che garantiscano la trasparenza dell'azione amministrativa e forniscano indicazioni chiare ed omogenee ai produttori e/o trasformatori interessati alla registrazione delle denominazioni.

A) Soggetti legittimati.

Soggetti legittimati a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono le associazioni.

Per associazione si intende un insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.

Tale «riserva» è espressamente prevista dall'art. 5, paragrafo 1 del regolamento che, trasponendo in norme i principi contenuti nei «considerando» del regolamento, ha inteso assicurare ai produttori e/o trasformatori e solo ad essi, in quanto associati, un maggior peso nella commercializzazione dei loro prodotti ed una maggiore forza nella tutela dei diritti che deriveranno loro dalla registrazione della denominazione.

Non è richiesta dal regolamento una particolare forma giuridica per l'associazione.

È necessario comunque che la stessa:

a) sia costituita con atto pubblico;

b) abbia tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda;

c) sia espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento.

All'associazione sono equiparati anche comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.

Ulteriore requisito richiesto al soggetto legittimato, anche ai fini dell'esercizio del diritto attribuitogli dall'art. 14, comma 8, lettera *a),* della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è quello della stabilità, intesa come esercizio della legittimazione attiva a sostenere le attività connesse alle procedure di registrazione e passiva in quanto soggetto qualificato a resistere a eventuali opposizioni. A tal fine è necessaria la previsione statutaria dello scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale è sorta, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo.

B) Documentazione da presentare.

Il soggetto legittimato, come sopra definito, dovrà presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio qualità e tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità e della politica della qualità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, la sottoelencata documentazione:

1) istanza, in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o documento equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario;

2) atto costitutivo e statuto;

3) disciplinare di produzione;

4) relazione tecnica;

5) relazione storica;

6) cartografia: è necessario che la stessa sia di dimensioni tali da consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini. È necessario inoltre allegare una cartina dell'Italia, sulla quale dovrà essere individuata la zona di produzione e/o trasformazione, in modo tale da consentire ai rappresentanti degli altri Paesi comunitari di avere cognizione della localizzazione della zona di produzione rispetto al territorio del nostro Paese.

Fatte salve le procedure adottate da ciascuna regione o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione, questa amministrazione acquisirà il parere, qualora non sia stato già trasmesso dall'associazione richiedente, della regione o della provincia autonoma sulla richiesta di riconoscimento. Tale parere dovrà contenere elementi di valutazione idonei a definire il contesto socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto richiedente ed il prodotto del quale si chiede la registrazione.

C) Modalità di compilazione del disciplinare di produzione.

Il disciplinare di produzione deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento, secondo l'ordine indicato nello stesso articolo (allegato alla presente circolare). In particolare gli elementi di cui alle lettere *d)* ed *f)* del predetto paragrafo 2 dovranno essere contenuti nel disciplinare in maniera sintetica, mentre andranno riportati in maniera ampia e dettagliata nella relazione storica e nella relazione tecnica. Quest'ultima dovrà inoltre contenere in maniera più dettagliata rispetto al disciplinare gli elementi di cui alle lettere *b)* ed *e)* del già citato paragrafo 2.

Il predetto disciplinare dovrà contenere elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un logo costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali dovranno esser fornite le specifiche di stampa (dimensioni e tipo dei caratteri, indici colorimetrici, ecc.).

Il contrassegno proposto dovrà possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

L'utilizzazione di un marchio già registrato potrà essere consentita, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.

D) Procedura.

Ricevuta la domanda di registrazione con la relativa documentazione, l'amministrazione accerta prioritariamente, entro trenta giorni, la legittimazione del soggetto richiedente. Ove il soggetto richiedente non risulti legittimato a presentare istanza, la domanda viene respinta.

Nel caso in cui sia accertata tale legittimazione, l'amministrazione ne dà comunicazione nei termini sopra indicati, notificando altresì l'inizio del relativo procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dello stesso ai sensi della legge n. 241/1990.

L'amministrazione verifica che la domanda sia giustificata, che la documentazione sia completa, che siano soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, che la disciplina tecnica sia adeguata.

Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell'amministrazione sono comunicati al soggetto richiedente ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente.

La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui sopra, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento.

L'amministrazione, ultimata la verifica di cui sopra con esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto presentatore dell'istanza ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, trasmettendo il disciplinare tecnico di produzione nella stesura finale.

Successivamente l'amministrazione chiede al soggetto presentatore dell'istanza, alla/e regioni e/o province autonome, alla/e province, alla/e Camere di commercio territorialmente competenti, di concordare il luogo e la sede per una riunione di pubblico accertamento.

Quindi l'amministrazione comunica agli stessi soggetti la data e l'ora in cui avrà luogo la predetta riunione e invita gli stessi a darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati, assicurando la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti.

Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto attributario della funzione di notifica alla Commissione europea della domanda di registrazione delle DOP o IGP, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento (CEE) n. 2081/92.

Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertarne la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni ed al fine di riferire all'amministrazione. Quest'ultima sulla base degli elementi acquisiti dai funzionari ministeriali nel corso della riunione di pubblico accertamento, esprime eventuali ulteriori valutazioni, sentendo anche il soggetto che ha richiesto la registrazione.

Dopo tali valutazioni, l'amministrazione elabora, d'intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione, una scheda riepilogativa contenente in forma sintetica, ma esaustiva, tutti gli elementi previsti dall'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Tale scheda riepilogativa assume carattere di particolare rilievo, in quanto costituisce l'unico documento che la Commissione, terminata con esito positivo la verifica di cui all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee. La pubblicazione predetta soddisfa l'esigenza di consentire l'esercizio del diritto di opposizione a tutti gli Stati membri.

L'amministrazione provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della proposta di disciplinare di produzione e della scheda riepilogativa, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate ed aver risolto eventuali dissensi, l'amministrazione notifica alla Commissione la richiesta di registrazione e la documentazione relativa.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 104

ALLEGATO

Art. 4 Regolamento (CEE) n. 2081/92

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizionidi cui all'art. 2, paragrafo 4;

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera *a)* o *b)*, a seconda dei casi;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;

f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera *a)* o *b)*, a seconda dei casi;

g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'art. 10;

h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

00A11330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Danubio Intermediazioni Sim S.p.a., in Milano.

Con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 303124 del 13 luglio 2000 la Danubio Intermediazioni Sim S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

00A11302

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Fideuram Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1601 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 30 marzo dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

«Art. 8. — Introduzione della possibilità da parte di almeno due membri del collegio sindcale, di convocare l'assemblea.

Art. 15. — Introduzione della possibilità, da parte di almeno due sindaci, di convocare il consiglio di amministrazione previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 17. — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Art. 19. — Riformulazione dell'articolo in materia di elezione e compenso del collegio sindacale: "L'assemblea nomina, con le maggioranze di legge, il collegio sindale, costituito da tre sindaci effettivi, e tra essi il presidente, e da due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre anni, salve diverse disposizioni di legge, e sono rieleggibili. Ai sindaci compete il compenso fissato dall'assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla eventuale corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene designato il presidente, e due supplenti. La nomina dei sindaci e la determinazione del loro compenso è fatta dall'assemblea ai sensi di legge". Nuova disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.».

00A11301

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651189/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.